

**REVISIONE DELLA COMUNICAZIONE SULL'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE A  
BREVE TERMINE**

**Nota esplicativa**

Le modifiche proposte alla comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine<sup>1</sup> (la comunicazione) sono direttamente collegate ai risultati del controllo di adeguatezza che ha valutato se le norme in materia di aiuti di Stato esaminate siano idonee allo scopo. I risultati della valutazione sono illustrati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo *Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance*, pubblicato il 30 ottobre 2020<sup>2</sup>.

I risultati del controllo dell'adeguatezza hanno confermato che, nel complesso, le norme in materia di aiuti di Stato per l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine hanno funzionato bene, ma che sarebbero necessarie alcune modifiche di minore entità per tener conto degli sviluppi del mercato.

La revisione prevede un numero limitato di modifiche tecniche che riflettono gli sviluppi del mercato piuttosto che un cambiamento sostanziale dell'approccio strategico della comunicazione. Sono riportate qui di seguito le principali categorie di modifiche previste.

**1. PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI DELLA COMUNICAZIONE**

***La comunicazione aggiornata prorogherebbe l'applicazione delle disposizioni relative all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine oltre il 2021.***

**2. ADEGUAMENTO DELLA SOGLIA DI 2 MILIONI DI EURO DI CUI AL PUNTO 18, LETTERA b), (ORA 19, LETTERA b)) DELLA COMUNICAZIONE**

***La comunicazione innalzerebbe la soglia di cui al punto 18, lettera b), (ora 19, lettera b)), da 2 milioni di EUR a 2,5 milioni di EUR.***

La comunicazione prevede la possibilità che gli Stati membri forniscano una copertura assicurativa alle PMI con un fatturato annuo all'esportazione non superiore a 2 milioni di EUR. Dal controllo dell'adeguatezza è emerso che tale soglia è relativamente bassa e che di fatto copre solo le microimprese, escludendo così molte PMI europee dal sostegno di cui hanno bisogno per la loro internazionalizzazione. Dato che la soglia è stata determinata sulla base di uno studio effettuato nel 2005, si propone di tenere conto dell'inflazione misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo e di portare tale soglia ad almeno 2,5 milioni di EUR. Tale aumento è considerato un adeguamento tecnico che implica un valore costante in termini reali. La consultazione pubblica potrebbe inoltre mostrare se esistono chiari sviluppi del mercato che giustificano un ulteriore aumento della soglia per rispondere alle esigenze delle PMI in materia di assicurazione del credito all'esportazione nelle circostanze descritte nella comunicazione.

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

<sup>2</sup> Disponibile sul portale "Legiferare meglio": [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance-fitness-check\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance-fitness-check_it).

### 3. ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO 28 (ORA PUNTI 29 E 30) DELLA COMUNICAZIONE

*La comunicazione introdurrebbe le seguenti modifiche in relazione agli obblighi di trasparenza e di comunicazione di cui al punto 28 (ora 29 e 30):*

*"29. La relazione deve contenere ~~informazioni sull'applicazione di~~ le seguenti informazioni per ciascun regime:*

- (a) ~~e in particolare sul volume~~ l'importo totale dei limiti di credito accordati,*
- (b) ~~sul~~ il volume delle operazioni assicurato;*
- (c) ~~sui~~ i premi applicati;*
- (d) ~~sui~~ i sinistri registrati e risarciti;*
- (e) ~~sugli~~ gli importi recuperati; e*
- (f) ~~sui~~ i costi amministrativi del regime.*

*30. Le informazioni sono fornite in formato foglio di calcolo che consente di ricercare, estrarre e scaricare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet, ad esempio in formato CSV o XML. ~~La Commissione pubblicherà~~ Gli Stati membri devono pubblicare le relazioni ~~sul suo sito web sui loro siti web.~~"*

Dall'esame della comunicazione è emerso che essa non era pienamente in linea con i principi comuni stabiliti nella modernizzazione degli aiuti di Stato, tra cui la trasparenza.

Si propone di chiarire meglio gli obblighi in materia di trasparenza e comunicazione e di allinearli a quelli enunciati negli orientamenti sulla modernizzazione degli aiuti di Stato. In particolare, si propone di sopprimere l'obbligo per la Commissione di pubblicare le relazioni sul suo sito web, poiché tale obbligo non sussiste in altri orientamenti relativi alla modernizzazione degli aiuti di Stato. La comunicazione è anteriore alla maggior parte degli altri orientamenti che sono stati valutati nel quadro del controllo dell'adeguatezza. Si suggerisce che la comunicazione introduca l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare le rispettive relazioni sui propri siti web, insieme ad altre informazioni già fornite sui regimi, allineando così ulteriormente tale approccio all'intenzione che guida la modernizzazione degli aiuti di Stato, ovvero rafforzare la cooperazione con gli Stati membri al fine di garantire la trasparenza delle misure attuate.

### 4. ADEGUAMENTO DEL METODO DI COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI RELATIVE ALL'ELENCO DEI PAESI CON RISCHI ASSICURABILI SUL MERCATO DI CUI AL PUNTO 35 (ORA 37) DELLA COMUNICAZIONE

**La comunicazione eliminerebbe l'obbligo per la Commissione di informare per iscritto gli Stati membri in merito alle decisioni di modificare l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.**

Questo adeguamento semplifica il processo di informazione poiché la Commissione continuerà a pubblicare le informazioni sul suo sito web (molto probabilmente con un avviso nelle sue notizie giornaliere (*Daily News*) e una comunicazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale.